# CAMERA DEI DEPUTATI N. 706

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FAILLA e RUSSO SALVATORE**

***Presentata il 12 dicembre 1958***

## Estensione delle norme contenute nella legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico bandito il 2 ottobre 1948 e denominato *B*-3

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I proponenti della presente proposta di legge sono stati e e sono contrarî agli eccessi di sanatorie riguardo ai pubblici concorsi, specie nel campo del personale scolastico la cui scelta, in rapporto alla delicata missione, deve essere circondata da particolari garanzie circa la preparazione e la serietà dei candidati.

Quella che vi sottoponiamo non è dunque una proposta di sanatoria. Si tratta invece di un'iniziativa dettata da esigenze di giustizia e dall'interesse della scuola.

Esistono attualmente circa quaranta direttori didattici, che, pur essendo reggenti incaricati di Circoli da oltre un decennio, e pur essendo risultati idonei con punteggio non inferiore a sette decimi nel concorso direttivo *B*.-3 bandito nel 1948, non sono ancora sistemati nei ruoli e ricevono annualmente il rinnovo dell'incarico. Ciò determina una situazione di precarietà non solo per gli interessati ma per la vita stessa dei Circoli didattici. Ed appare tanto più ingiustificato in quanto la legge 13 maggio 1958, n. 225 consentì l'immissione nei ruoli agli idonei dei concorsi di direttori didattici banditi pure nel 1948 e denominati *A*-2 e *B*-4. Né può dirsi che l'esclusione si debba al fatto che il *B*-3 fu concorso per soli titoli, in quanto ad esso poterono partecipare candidati *già risultati idonei* in precedenti concorsi per esami.

Proponiamo dunque che siano immessi nei ruoli gli idonei del concorso direttivo *B*-3 a condizione che abbiano riportato un punteggio non inferiore ai sette decimi.

Si tratta di funzionari preparati, e provati da molti anni: il loro servizio è stato generalmente apprezzato come dimostrano i rapporti delle autorità scolastiche e la qualifica di « ottimo » annualmente attribuita alla più parte di essi. Non tutti, data l'età, sono in grado di presentarsi a nuovi concorsi, né tale pretesa sarebbe giustificata dai più elementari criterî di giustizia comparativa.

La proposta che vi presentiamo non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione statale, in quanto ai direttori didattici incaricati, nelle sedi vacanti, vengono corrisposti per legge gli assegni dovuti ai direttori titolari.

# PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I direttori didattici incaricati, che sono risultati idonei nel concorso per titoli denominato *B*-3, bandito il 2 ottobre 1948, sono immessi in ruolo in base alle norme di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705, qualora abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai sette decimi e nell'incarico abbiano meritato per cinque anni consecutivi qualifica non inferiore a « distinto ».

Le assunzioni in ruolo avverranno in ordine di merito e fino ad esaurimento dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.